REGOLAMENTO CNA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 1 – PRINCIPI

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, la CNA del Friuli Venezia Giulia si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai princìpi in esso contenuti. Il regolamento è approvato dalla Direzione Regionale.

ART. 2 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI

Gli organi devono essere convocati mediante avviso di convocazione che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (posta o posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri telefonici di ciascun membro almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione deve contenere:

• la località, la data e l'ora fissata per la riunione con specificato l'orario della prima e della seconda convocazione;

• fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora;

• l'ordine del giorno che specifichi, in modo sintetico, gli argomenti da trattare nella riunione;

• in casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione degli organi può avvenire anche a mezzo mail, PEC da trasmettere entro il giorno precedente la data fissata della riunione in prima convocazione. Le convocazioni della Presidenza possono essere programmate nella precedente riunione senza necessità di ulteriore avviso. Ogni riunione di ciascun organo deve essere verbalizzata;

L'Assemblea è convocata dal Presidente per conto della Presidenza con almeno 8 giorni di preavviso. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. La Presidenza è convocata dal Presidente ed è presieduta dal Presidente o se nominato, dal Vice Presidente. In casi eccezionali e di particolare urgenza la Presidenza può essere convocata, se nominato, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. E' fatto obbligo alla Presidenza di convocare l'Assemblea entro un mese dalla richiesta se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l'O.d.G. da trattare, e sottoscritta da almeno il 30% dei suoi componenti. E' fatto obbligo al Presidente di convocare la Presidenza entro 15 giorni dalla richiesta, se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l' O.d.G. da trattare, e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

ART. 3 – L'ASSEMBLEA ELETTIVA

L'Assemblea elettiva, è convocata dalla Presidenza Regionale, con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data prevista. La riunione dell'Assemblea elettiva deve collocarsi nei 90 giorni precedenti o successivi al giorno ed al mese in cui si svolse la seduta elettiva precedente.

ART. 4 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Ferme restando le presenze e le maggioranze previste dallo Statuto, l'Assemblea è valida se la riunione vede presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto o, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti. L'Assemblea elettiva delibera con voto favorevole della maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto. La Presidenza Regionale è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

ART. 5 - MODALITÀ DI VOTAZIONE IN PRESENZA

Le votazioni possono avvenire in modo palese o segreto. Si vota in modo segreto nei seguenti casi:

• quando ne sia fatta richiesta, verbale o scritta, da uno o più membri dell'organo e tale richiesta sia accolta dal 50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto su quell'argomento. La votazione sulla richiesta avviene in modo palese per alzata di mano;

• in caso di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'apparato;

• in caso di provvedimenti nei confronti di imprenditori;

• in caso di mozione di sfiducia nei confronti di qualsiasi membro degli organi;

ART. 6 - MODALITÀ DI VOTAZIONE NON IN PRESENZA

Modalità di voto per assemblee non in presenza:

a) Votazioni a scrutinio palese il Presidente della seduta, una volta appurato che non ci sono ulteriori domande, stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto deve chiedere ai partecipanti:

   • CONTRARI: chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione.

   • ASTENUTI: chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione.

   • FAVOREVOLI: conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli saranno stabiliti per differenza tra contrari e astenuti con i partecipanti.

b) Votazioni a scrutinio segreto. La procedura online adottata dovrà garantire:

• che il voto sia personale, libero e segreto;

• l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;

• adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;

• la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;

• che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;

• che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;

• la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessuno candidati (scheda bianca).

Il Presidente della seduta in apertura dovrà indicare un orario entro il quale espletare la votazione. Terminato l'orario consentito per il voto, il sistema on line verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato. L'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio.

L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, dovrà curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

Il Collegio Elettorale (di cui al successivo art. 11), nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Collegio Elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum se necessario, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dal Collegio Elettorale, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in diretta mediante la stessa piattaforma.

ART. 7 – I MESTIERI E LE UNIONI

Il Presidente Coordinatore della Unione Regionale convoca e presiede gli organi dell'Unione Regionale. In caso di mancato funzionamento degli organi dell'Unione Regionale di Mestiere ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente della CNA Regionale, su conforme parere della propria Presidenza e sentito il Segretario/Direttore, può procedere alla convocazione degli organi stessi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione Regionale, la Presidenza della CNA Regionale

procede a convocare gli organi per il rinnovo del Presidente. I Presidenti regionali di mestiere sono componenti di diritto della Presidenza regionale di Unione di riferimento.

ART. 8 – I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE E CNA PENSIONATI

Il Presidente del raggruppamento di interesse e della CNA Pensionati convoca e presiede gli organi. Gli organi del raggruppamento di interesse devono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti l'organo. In caso di mancato funzionamento degli organi vale quanto previsto dal precedente art. 7.

ART.9 – LE ZONE CNA NELLA CNA FVG

Le CNA Zonali di cui all'art. 3 dello Statuto costituiscono l'espressione delle imprese associate del territorio ed operano per favorire le relazioni con le istituzioni locali e per fornire un supporto conoscitivo agli Organi statutari, nell'ambito di problematiche relative al territorio di riferimento.

Le CNA Zonali alla data di approvazione di questo Regolamento sono le seguenti: Udine, Tolmezzo, Manzano, San Giorgio di Nogaro, Cervignano, Latisana, Codroipo, Pordenone, Isontino. A completamento del processo di regionalizzazione di cui all'art. 32 dello statuto si aggiungerà la Zona di Trieste all'elenco suesposto.

ORGANI ED OPERATIVITA'

Le Zone CNA FVG operano all'interno del dettato dell'art. 3 dello Statuto della CNA FVG con un Presidente e, ove costituita, con una Presidenza di Zona.

Il Presidente di Zona è il rappresentante locale della CNA FVG che, in coordinamento e sotto il controllo del Presidente, della Presidenza e del Segretario/Direttore svolge attività sindacale con l'eventuale ausilio della Presidenza di Zona.

Il Presidente di Zona non può assumere obbligazioni di alcun tipo per conto dell'Organizzazione e deve svolgere il suo incarico di "delegato locale CNA FVG" in stretto coordinamento con il Presidente e con il Segretario/Direttore.

Egli si relaziona con le Istituzioni territoriali e con le imprese del territorio in piena autonomia e funge da collegamento per l'attività degli Organi Statutari.

La Presidenza di Zona coadiuva il Presidente di Zona nello svolgimento del suo incarico e nell'elaborazione delle decisioni di natura politico e sindacale riferite al territorio di competenza.

ART. 10 - NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE

Secondo quanto previsto dallo statuto:

• i membri del Collegio dei Garanti ed il Revisore dei Conti non possono contemporaneamente essere componenti degli altri organi della CNA FVG;

La carica di Presidente della CNA Regionale è incompatibile con quella di Presidente di Mestiere, di Unione, di raggruppamento di interessi, di CNA Professioni e di Presidente di Zona.

ART. 11 - FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

La Presidenza Regionale convoca ogni quattro anni l'Assemblea elettiva e nomina il Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente e la Presidenza regionale.

Il Collegio Elettorale è composto da tre membri e si avvale per il suo operato del supporto del Segretario/Direttore, che partecipa alle riunioni con voto consultivo, verbalizza le stesse ed ha il compito di attuarne le decisioni.

I componenti del Collegio Elettorale non sono candidabili alla carica di Presidente Regionale, membro di Presidenza o di Direzione Regionale.

I membri del Collegio Elettorale saranno scelti tra imprenditori, che abbiano svolto l'incarico di Presidente Regionale o Provinciale (precedentemente la regionalizzazione in Friuli Venezia Giulia) o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice Regionale (Presidenza - Direzione), dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.

CANDIDATURE PER IL RUOLO DI PRESIDENTE REGIONALE

Il Collegio elettorale accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo fino a 15 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l'Assemblea medesima.

La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, in presenza di sottoscrizioni doppie, il Collegio Elettorale controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso. Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Regionale.

CANDIDATURE PER LA PRESIDENZA REGIONALE

Le candidature per la Presidenza Regionale sono proposte all'Assemblea elettiva dal Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA Regionale del Friuli Venezia Giulia, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 7 componenti compreso il Presidente, una rappresentanza di tutti i territori facenti parte delle ex. Province del Friuli Venezia Giulia.

In caso di dimissioni del Presidente o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione Regionale, convocata dal vicepresidente vicario,

ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, deve convocare il Collegio entro 15 gg. ed entro i successivi 30 gg. convoca l'Assemblea per il rinnovo, che si dovrà svolgere entro 30 giorni dalla seduta della Direzione.

CANDIDATURE PER LA DIREZIONE REGIONALE.

La Direzione Regionale viene eletta dall'Assemblea Elettiva su proposta del neo Presidente eletto, tenuto conto dei membri di diritto di cui all'art. 11 dello Statuto.

ART. 12 - ACCESSO AI DATI DI CONTATTO PER FINALITA' ELETTORALI

Nell'ambito del procedimento di elezione degli organi del sistema confederale, è riconosciuto a ciascun candidato l'accesso ai dati di contatto degli associati che abbiano diritto al voto.

Il singolo candidato richiede i dati al collegio elettorale, che, sentito il responsabile della protezione dei dati personali e verificata la legittimità della richiesta, autorizza il Privacy Manager della CNA FVG alla loro fornitura. Il candidato può usufruirne per finalità esclusivamente elettorali e limitatamente al periodo connesso.

Per dati di contatto si intendono il cognome e il nome dell'avente diritto al voto, nonché l'indirizzo di posta elettronica da questo fornito all'atto di adesione.

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica l'articolo 14 del codice etico della CNA Nazionale e le sanzioni in esso previste, attraverso il ricorso al Collegio dei Garanti di cui all'art. 20 dello Statuto.

ART. 13 – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, CNA Privacy e gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video

a) Promozione dell'attività associativa

Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi del sistema confederale nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso l'impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l'attività dell'Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall'appartenenza al Sistema CNA.

b)Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e Privacy by design

Le CNA Territoriali e Regionali, nonché, se richiesto, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.

Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire, le CNA Territoriali e Regionali, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

c) CNA Privacy

Allo scopo di tutelare i diritti dei propri associati e garantire la protezione dei dati trattati, è istituita presso il livello nazionale confederale una struttura di sistema denominata CNA Privacy, composta dal Privacy Manager, che la presiede con il compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo, nonché da esperti da questo individuati all'interno del sistema CNA.

CNA Privacy adotta il proprio regolamento onde disciplinarne organizzazione e funzionamento.

CNA Privacy, secondo le norme del proprio regolamento: a) vigila sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale; b) supporta i Privacy Manager delle strutture dei diversi livelli confederali in ordine alla verifica e alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle singole CNA Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere; c) predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle proprie attività da trasmettere alla Presidenza della CNA Nazionale.

In caso di violazione dei dati personali ovvero di controlli effettuati dalle autorità preposte al controllo, le strutture dei diversi livelli confederali informano, nel più breve tempo possibile, il Privacy Manager del livello confederale nazionale».

c)gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video.

Nel regolamento di CNA Privacy è stabilita la disciplina relativa alla gestione degli eventi in termini di tutela della riservatezza, dell'immagine e dell'attività intellettuale propria dei partecipanti. Il periodo di conservazione dei dati deve limitarsi al minimo necessario, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA il patrimonio storico associativo.

ART. 14 - INCARICHI IN ORGANI NAZIONALI

I membri dell'Assemblea Nazionale della CNA di designazione della CNA Regionale sono, di norma, individuati tra i componenti della Direzione Regionale.

ART. 15 - PRESIDENZA ONORARIA

Secondo l' art. 14 dello Statuto, l'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza Onoraria della CNA Regionale del Friuli Venezia Giulia a coloro che hanno acquisito meriti particolari o che per almeno due mandati consecutivi hanno ricoperto la carica di Presidente del CNA FVG stessa. L'Assemblea può deliberarne la decadenza e la sostituzione.

ART. 16 - DECADENZA DAGLI ORGANI

I componenti degli organi che risultino assenti non giustificati un numero di volte superiore alla metà delle riunioni degli organi stessi che si tengono nell'arco di un anno, decadono automaticamente. Le CNA FVG, secondo i principi ed i criteri indicati per ciascun organo nello statuto e nel regolamento, provvede alla sostituzione. I componenti gli Organi decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni: a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli a altri requisiti necessari per ricoprire la carica; b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA; c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti.

ART. 17 – QUOTE ASSOCIATIVE

Alla CNA Regionale sono dovute le quote associative ordinarie annuali. Esse sono determinate per ciascun anno nella misura e con le modalità proposte dalla Presidenza sentito il Segretario/Direttore Regionale e deliberate dal Direzione Regionale.

Il socio non in regola con i versamenti delle quote associative dovute non avrà diritto di elettorato attivo e passivo a qualsiasi livello della vita associativa.

ART. 18 – PIANO STRATEGICO

La Presidenza Regionale approva, su proposta del Segretario/Direttore, il Piano Strategico poliennale della CNA Regionale e ne verifica la conformità con le linee di politica finanziaria previsionale annuale e pluriennale. Il Piano Strategico ha validità massima fino alla convocazione del Consiglio Regionale Elettivo di cui all'art. 4. La Presidenza Regionale stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del Piano Strategico.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA

Le norme contenute nel presente regolamento attuativo dello Statuto abrogano ogni precedente regolamento e normativa in merito. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento a quello del livello Nazionale.